


Cambiano le modalità per certificare il diritto all' **esenzione**



Dal **1° aprile 2011** il diritto all'esenzione per reddito dal pagamento del ticket deve essere indicato, da parte del medico, nella prescrizione di visite ed esami specialistici e non può essere più autocertificata presso la struttura erogatrice.

Il medico prescrittore (medico di famiglia o specialista), su esplicita richiesta del cittadino, potrà attestare il diritto all'esenzione in base al reddito, una volta effettuate le opportune verifiche in base alle informazioni messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

ESENZIONE TICKET PER REDDITO

COME INDICARE L'ESENZIONE

All'atto della prescrizione su ricettario SSN (ricetta rossa) di prestazioni di assistenza **specialistica ambulatoriale**, il medico prescrittore su richiesta dell'assistito, rileva l'eventuale codice di esenzione per reddito (E01-E02-E03-E04) relativo al medesimo assistito, lo comunica all'interessato e lo riporta sulla ricetta, provvedendo in alternativa ad annullare con un segno la casella contrassegnata dalla lettera "N" (non esente) presente sulla ricetta. Dal 1° Aprile 2011 è stata riconosciuta l'esenzione per reddito dal pagamento del ticket solo se tale diritto è espressamente indicato nella ricetta di prescrizione di visite o di esami specialistici, secondo quanto sopra indicato.

QUANDO RIVOLGERSI ALLA ASL

Gli assistiti che ritengono di avere diritto a tale esenzione dovranno verificare la presenza del proprio nominativo nell'elenco in possesso dei medici. Se il proprio nominativo non compare nell'elenco **l'assistito potrà recarsi presso il Distretto Sanitario di competenza** per ritirare l'apposito certificato provvisorio di esenzione per reddito. Tale certificato viene rilasciato a seguito di un'autocertificazione scritta del paziente che dichiara di appartenere ad una delle classi previste per l'esenzione. **ATTENZIONE:** Gli Utenti dovranno munirsi di documento di riconoscimento in corso di validità e tessera sanitaria, ambedue in originale e in fotocopia. In caso di delega dovranno essere prodotti gli stessi documenti da parte del delegato.

PUNTI RICHIESTA CERTIFICAZIONE

Orari validi dal 1 Giugno 2018

AREA DISTRETTUALE DI PESCARA:

- **Pescara Nord**, Via Nazionale Adriatica Nord, 140
Martedì ore 8,15/12,00
- **Pescara Sud**, Via Rieti, 47
Martedì e Giovedì ore 15,00/17,00

AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA:

- **Montesilvano**, Corso Umberto, 447
Martedì e Giovedì ore 15,00/17,00
e Venerdì e Sabato ore 8,30/12,30
Dal 16/06/2018:
Martedì e Giovedì ore 15,00/17,15
- **Cepagatti**, Via Piano Ripa, 1
Lunedì, Mercoledì e Giovedì ore 8,30/13,00
- **Città S. Angelo**, Largo Baiocchi, 1
Martedì e Mercoledì ore 9,00/12,00
Martedì ore 14,30/16,30
- **Spoltore**, Via del Convento, 12
Martedì e Mercoledì ore 9,00/12,00

AREA DISTRETTUALE MONTANA:

- **Popoli**, Via Saffi, 118
Dal Lunedì al Venerdì ore 8,30/12,30
Martedì e Giovedì 15,00/16,30
- **Scafa**, Via della Stazione, 61
Dal Lunedì al Sabato ore 8,30/12,30
- **Tocco da Casauria**, Via XX Settembre
Dal Lunedì al Venerdì ore 9,00/12,00
- **Penne**, Via del Carmine, 107
Dal Lunedì al Venerdì ore 8,30/12,30
Martedì e Giovedì 15.00/17.00

CHI HA DIRITTO ALL'ESENZIONE PER REDDITO

La normativa attuale individua gli aventi diritto all'esenzione sulla base del reddito lordo complessivo del nucleo familiare riferito all'anno solare precedente. Le classi di esenzione previste sono:

- E01:** soggetti con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro (ex art. 8, comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni);
- E02:** disoccupati – e loro familiari a carico - con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (ex art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni);
- E03:** titolari di assegno (ex pensione) sociale - e loro familiari a carico - (art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni);
- E04:** titolari di pensione al minimo, con più di 60 anni - e loro familiari a carico - con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (ex art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni).

PUNTI INFORMATIVI – ASL DI PESCARA UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO:

Sede Aziendale, via R. Paolini 47, Palazzina E – Ingresso 4- 65124 Pescara
TEL. 085.425.3201/2/4/5 /6
Fax: 085.425.3200
e-mail: info.urp@ausl.pe.it
PEC: urp.aslpe@pec.it

Aggiornato al 29 Maggio 2018